



Settore II
2.2 - Area Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici
Via di Passo Varano, 19/A – 60131 Ancona
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
Codice fiscale n. 00369930425

Prot. n. _____

Ancona, _____

LETTERA DI INVITO

CONTENENTE IL DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 187 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA DI ANCONA PER LA DURATA DI CINQUE ANNI.

CIG: _____.

INVITO

Con la presente codesto operatore economico è invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, indetta dalla Provincia di Ancona ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. n. 36/2023.

Qualora interessato, dovrà presentare, **entro il termine del __/__/2026 alle ore __.00**, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata "Acquisti in rete PA", nella sezione relativa al Mercato Elettronico della P.A. (MePA), la propria offerta, secondo le indicazioni fornite nella presente lettera di invito contenente il disciplinare di gara, che costituisce *lex specialis* di gara.

La partecipazione alla presente procedura presuppone l'iscrizione dell'operatore economico alla suddetta PAD; pertanto, qualora non già iscritto, l'operatore economico dovrà procedere alla relativa registrazione e abilitazione per il settore merceologico "Ristorazione", nella categoria merceologica "Servizio di gestione distributori automatici".

DATI ESSENZIALI DELLA PROCEDURA

Elemento	Dato
Amministrazione concedente	Provincia di Ancona Sede legale: Strada di Passo Varano n. 19/A – 60131 Ancona sito web: www.provincia.ancona.it PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
Oggetto	Servizio distributori automatici
Procedura	Procedura negoziata ex art. 187 del Codice, in esecuzione della Determinazione a contrarre n. ____ del __/__/2026
Natura del contratto	Concessione di servizi disciplinata dagli artt. 176-192 del D. Lgs. n. 36/2023 come integrato dal D. Lgs. n. 209/2024. Il rischio operativo è integralmente trasferito al concessionario.
Durata	60 mesi (cinque anni), decorrenti dal verbale di installazione, collaudo e messa in esercizio. Qualora sia disposto l'avvio anticipato dell'esecuzione ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, la durata della concessione decorre comunque dalla data di effettiva messa in esercizio del servizio risultante dal relativo verbale. La concessione non è prorogabile, fatta salva la continuità tecnica strettamente necessaria al subentro del nuovo concessionario.
Soggetti ammessi	Operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023, abilitati al MePA per il settore merceologico "Ristorazione", nella categoria merceologica "Servizio di gestione distributori automatici".
Criterio di aggiudicazione	OEPR
Valore stimato della concessione	€ 69.500,00 IVA esclusa, determinato ai sensi dell'art. 179 del Codice.
Lotti	Lotto unico
Canone concessorio	Canone annuo posto a base di gara: € 3.182,00 fuori campo IVA ex art. 4 D.P.R. n. 633/1972. L'offerta economica dovrà prevedere un rialzo sul predetto importo.
Garanzia provvisoria	Non prevista.
Garanzia definitiva	€ 6.950,00 (10% del valore della concessione), fatta salva l'applicazione delle eventuali riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.
Subappalto	Ammesso nei limiti degli artt. 119 e 188 del D.Lgs. 36/2023.
CPV	42933300-8 Distributori automatici di prodotti
Luogo di esecuzione	Comune di Ancona (AN) codice ISTAT 042002, codice NUTS ITI32
RUP	Dott.ssa Antonella Fuselli

Indice generale

PREMESSE	5
ART. 1 - PIATTAFORMA	6
1.1 - La Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)	6
1.2 - Dotazioni tecniche	7
1.3 - Identificazione	7
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 - Documenti di gara	8
2.2 - Chiarimenti	8
2.3 - Comunicazioni	9
ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1 - Oggetto	9
3.2 - Durata	9
3.3 - Importi	10
3.4 - Lotti	10
3.5 - Modifiche del contratto in fase di esecuzione e revisione del contratto di concessione	10
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
ART. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
5.1 - Self-cleaning	13
5.2 - Altre cause di esclusione	14
ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1 - Requisiti di idoneità professionale	14
6.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria	15
6.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale	15
6.4 - Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	16
6.5 - Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	16
ART. 7 - AVVALIMENTO	17
ART. 8 - SUBAPPALTO	18
ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	19
ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA	19

ART. 11 - SOPRALLUOGO	20
ART. 12 - CONTRIBUTO ANAC	20
ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
13.1 - Regole per la presentazione dell'offerta	21
ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
ART. 15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
15.1 - Domanda di partecipazione ed eventuale procura	24
15.2 - Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 [<i>solo se incorre</i>].....	26
15.3 - Dichiarazioni da rendere nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).....	26
15.4 - Documentazione in caso di avvalimento	27
15.5 - Documentazione ulteriore per i soggetti associati	27
ART. 16 - OFFERTA TECNICA	29
ART. 17 - OFFERTA ECONOMICA	30
ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	32
18.1.1 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	33
18.1.2 - Esplicazione dei sub-criteri di valutazione	34
18.2 - Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica.....	36
18.2.1 - Punteggio relativo al rialzo del canone concessorio (max 25 punti)	36
18.2.2 - Punteggio relativo allo sconto praticato mediante chiave elettronica/card (max 5 punti)	37
18.2.3 - Punteggio economico complessivo.....	38
18.3 - Metodo di calcolo dei punteggi.....	38
ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	39
ART. 20 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	39
ART. 21 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	40
ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO	40
ART. 23 - ACCESSO AGLI ATTI.....	40
ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40
ART. 26 - ALTRE INFORMAZIONI	41

PREMESSE

La Provincia di Ancona, in qualità di amministrazione concedente, con Determinazione a contrarre n. ____ del __/__/2026, ha indetto una procedura per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande (calde, fredde) e alimenti (snack, dolci e salati) mediante l'installazione e la gestione (rifornimento, pulizia e manutenzione) di distributori automatici da collocare presso le sedi dell'Ente, per la durata di 60 (sessanta) mesi, pari a cinque anni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, nel richiamato atto sono stati anche individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

La concessione si configura come concessione di servizi, ed è disciplinata dagli articoli 176 e ss. del D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche "Codice"), in particolare dall'articolo 187 "Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea", oltre alle altre parti in quanto compatibili. Ogni riferimento al D. Lgs. 36/2023 deve essere inteso come integrato dal D. Lgs. 209/2024 "Correttivo".

Il valore stimato della concessione, determinato ai sensi dell'articolo 179 del D. Lgs. n. 36/2023, è pari ad **€ 69.500,00 oltre IVA per l'intera durata contrattuale di 60 mesi**.

Il concessionario assume integralmente il rischio operativo connesso alla gestione del servizio ai sensi dell'articolo 177 del Codice, senza garanzia di ricavi minimi da parte dell'Amministrazione concedente.

Il servizio è soggetto all'applicazione obbligatoria delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei "Criteri ambientali minimi per i servizi di ristoro con l'installazione e la gestione di macchine distributrici di alimenti, bevande ed acqua" di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 aprile 2025 "Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023", in vigore dal 26 maggio 2025 e consultabili sul sito istituzionale del Ministero stesso.

Ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. n. 36/2023, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata "Acquisti in rete PA" di Consip S.p.A., accessibile al sito <https://www.acquistinretepa.it/>, conforme alle prescrizioni dell'articolo 26 del Codice, nella sezione relativa al Mercato Elettronico della P.A. (MePA), di cui al successivo punto 2.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo quanto stabilito nella determinazione a contrarre e nel rispetto dell'articolo 187 del D. Lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.3 al medesimo Codice, il procedimento dovrà concludersi entro il termine massimo di quattro mesi decorrenti dalla data di invio della presente lettera di invito agli operatori economici, fatti salvi i casi di proroga previsti dalla normativa vigente.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Ancona (AN), codice ISTAT 042002, codice NUTS ITI32, in particolare all'interno delle due sedi della Provincia di Ancona, rispettivamente site in Strada di passo Varano n. 19/A e in Via Lodovico Menicucci n.1.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito alla presente procedura è il seguente:
_____.

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15, comma 1, e dell'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023, è la Dott.ssa Antonella Fuselli, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area 2.2 "Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici" del Settore II.

ART. 1 - PIATTAFORMA

1.1 - La Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla presente lettera di invito e a quanto previsto nei manuali d'istruzione della PAD, a cui si rinvia.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione l'Amministrazione concedente può disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 (quarantotto) ore dalla data di scadenza indicata nella presente lettera di invito è resa nota sulla PAD e sul sito internet dell'Amministrazione concedente <https://www.provincia.ancona.it>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica alla lettera di invito ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, l'Amministrazione concedente rettifica la lettera di invito con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, l'Amministrazione concedente procede alla riedizione della procedura.

L'Amministrazione concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La PAD garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. La PAD è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 - Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito e nei manuali d'istruzione della PAD, a cui si rinvia, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di un Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), previsto dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 - Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante SPID o mediante CIE oppure CNS, secondo quanto previsto dal Codice

dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. È onere dell'operatore economico registrato provvedere tempestivamente ad aggiornare i propri dati (recapiti compresi) secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della PAD.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) la presente Lettera di invito contenente il Disciplinare di gara;
 - **Allegato A)** Schema domanda di partecipazione;
 - **Allegato B)** Modello offerta economica (OE);
 - **Allegato B1)** Listino prodotti e prezzi massimi e sconto praticato con chiave elettronica/card magnetica;
- b) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - **Allegato 1)** Planimetrie della sede di Passo Varano (Ancona) e localizzazione distributori;
 - **Allegato 2)** Planimetrie della sede di Via Menicucci (Ancona) e localizzazione distributori;
 - **Allegato 3)** Piano economico-finanziario (PEF) di massima e gruppo di lavoro;
 - **Allegato 4)** Specifiche tecniche minime dei distributori e requisiti CAM applicabili.

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, sul sito istituzionale della Provincia di Ancona <https://www.provincia.ancona.it>, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", e sulla PAD "Acquisti in rete PA" <https://www.acquistinretepa.it/>.

2.2 - Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica **entro le ore __:00 del __/__/2026**, attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Amministrazione concedente e operatori economici sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, l'Amministrazione concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 - Oggetto

L'oggetto della concessione consiste nell'affidamento (con gestione completa) del servizio di somministrazione di bevande (calde, fredde) e alimenti (snack, dolci e salati) mediante l'installazione e la gestione (rifornimento, pulizia e manutenzione) di distributori automatici da collocare presso le sedi della Provincia di Ancona.

Sono compresi nel servizio di cui trattasi tutte le prestazioni oggetto dell'affidamento, le forniture connesse alle attività da espletare e quant'altro necessario per eseguire il contratto in maniera completa e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei relativi allegati.

Il servizio è riconducibile al **CPV 42933300-8** "Distributori automatici di prodotti";

3.2 - Durata

La durata della concessione è di 60 (sessanta) mesi, pari a cinque anni, con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio. Per motivate ragioni organizzative l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, di richiedere l'avvio dell'esecuzione anche prima della stipula del contratto, limitatamente alle attività strettamente necessarie a garantire l'avvio del servizio.

Nel corso del periodo contrattuale il concessionario dovrà garantire il **rispetto dei livelli di servizio** di cui al Capitolato e relativi allegati.

Ai sensi dell'articolo 178, comma 5, del Codice, la durata del contratto **non è prorogabile**, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1: viene pertanto escluso il rinnovo tacito del servizio.

3.3 - Importi

Ai sensi dell'articolo 179 del D. Lgs. n. 36/2023, **il valore complessivo della concessione è pari ad € 69.500,00, al netto dell'IVA, per l'intero periodo contrattuale (pari a € 13.900,00 annui).**

Tale valore, presunto e non garantito, costituisce il corrispettivo dei servizi oggetto della concessione e si basa sul fatturato totale del concessionario atteso per tutta la sua durata, stimato secondo quanto meglio specificato nel **Piano economico-finanziario (PEF) di massima**, allegato 3 al Capitolato.

La stima ha in ogni caso carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo la Provincia di Ancona e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio in parola e sarà unicamente remunerato dagli utenti mediante il pagamento dei prezzi relativi ai prodotti acquistati. Oltre ai ricavi da vendita, non sussistono ulteriori vantaggi economici o trasferimenti di valore ai sensi dell'art. 179, comma 3, del Codice

Resta fermo quanto previsto dagli articoli 177 e 192 del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di rischio operativo e riequilibrio della concessione.

L'importo a base di gara del **canone concessorio** è pari ad € 3.182,00, fuori campo IVA ex art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, (di cui € 182,00 per concessione degli spazi ed € 3.000,00 per rimborso forfettario per pulizia, smaltimento rifiuti e utenze).

L'importo annuale effettivo del canone concessorio, che il concessionario aggiudicatario dovrà corrispondere all'Amministrazione provinciale a titolo comprensivo di tutti i costi di gestione del servizio sarà quello proposto in sede di Offerta Economica (OE), in quanto soggetto a eventuale rialzo percentuale sull'importo a base di gara.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto compatibili con la natura della presente concessione.

Ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non sono stati individuati rischi interferenziali tali da richiedere l'adozione di specifiche misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente previste dalla normativa vigente. Pertanto, **i costi della sicurezza da interferenze sono stimati pari a € 0,00.**

Resta ferma la facoltà dell'Ente di procedere all'aggiornamento della valutazione dei rischi interferenziali qualora, nel corso dell'esecuzione della concessione, intervengano modifiche organizzative, logistiche o operative tali da determinare interferenze non previste in sede di affidamento.

3.4 - Lotti

Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, non si procede alla suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali ma la concessione è strutturata in un **lotto unico**, in quanto le attività previste presso le sedi dell'Ente, ubicate nel medesimo Comune (Ancona), presentano carattere unitario e richiedono una conduzione integrata e coordinata. Resta ferma la possibilità di partecipazione, anche in forma aggregata, a tutela dell'accesso delle PMI.

3.5 - Modifiche del contratto in fase di esecuzione e revisione del contratto di concessione

La Provincia di Ancona si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei limiti e alle condizioni previste dal Capitolato con riferimento all'articolo 189 del Codice, purché non alterino la natura generale della concessione.

Le **modifiche** ammesse riguardano principalmente l'adeguamento del numero e dell'ubicazione dei distributori, la sostituzione delle apparecchiature, la rimodulazione del canone concessorio e l'aggiornamento

dei prezzi dei prodotti.

In particolare:

- il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori sono indicati all'interno del Capitolato e sono rapportati alle esigenze dell'Amministrazione concedente sussistenti al momento della stesura del presente documento, ma potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione;
- in corso di esecuzione del contratto eventuali rimodulazioni del canone concessorio potranno avvenire in caso di variazione del numero dei distributori installati o, per la sola componente del canone concessorio dovuta a titolo di rimborso forfettario di utenze e servizi, in funzione delle variazioni dello specifico indice ISTAT a decorrere dalla seconda annualità;
- è ammessa la revisione annuale dei prezzi dei prodotti a partire dal secondo anno del contratto, a richiesta del Concessionario e sulla base della variazione percentuale media annua dell'indice ISTAT indicato nel Capitolato. Gli eventuali aggiornamenti dovranno essere sottoposti all'Amministrazione concedente ed applicati, con arrotondamento ai 5 centesimi di euro più vicini, solo dopo averne ricevuto formale autorizzazione.

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la **revisione del contratto** nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa, ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del Codice.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente gara è riservata agli operatori economici di cui all'articolo 65 del D. Lgs. n. 36/2023 regolarmente registrati sulla PAD **Acquisti in rete PA** e abilitati, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, al bando **"Servizi"** per il settore merceologico **"Ristorazione"**, nella categoria merceologica **"Servizio di gestione distributori automatici"**.

Gli operatori economici possono partecipare in **forma singola o associata**.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I **consorzi** di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia effettuata da uno o più consorziati, i consorziati designati quali esecutori.

È fatto divieto al medesimo operatore economico di partecipare alla presente procedura per il tramite di più **consorzi stabili**.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** qualora l'Amministrazione concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, a causa di accordi intercorsi tra operatori economici partecipanti alla medesima procedura:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di

retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice che ha designato uno o più consorziati esecutori i quali, a loro volta, partecipano alla medesima procedura in qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti richiesti per il ruolo di mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

L'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare anche quale componente di un raggruppamento temporaneo, purché gli altri componenti del raggruppamento non siano assoggettati a procedure concorsuali.

ART. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. In particolare:

- insussistenza delle cause di esclusione automatica e non automatica previste dagli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 96, 97 e 98 del medesimo Codice;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, in base alla normativa di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 99 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione concedente verifica il possesso dei requisiti

di ordine generale mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (**FVOE**) di cui all'articolo 24 del Codice e alle ulteriori banche dati disponibili, nonché la consultazione degli altri documenti prodotti dal concorrente.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D. Lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico è tenuto a rendere disponibili, mediante il FVOE, i dati e i documenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla presente procedura.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 94 del Codice costituisce causa di esclusione automatica, mentre la sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di **consorzi** di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle eventuali consorziate che prestano i requisiti.

5.1 - Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la propria affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel **DGUE** la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è tempestivamente comunicata all'Amministrazione concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione all'Amministrazione concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti o intempestive, l'Amministrazione concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento temporaneo, un consorzio ordinario, un GEIE, un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ovvero un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d), abbia estromesso o sostituito un'impresa partecipante, esecutrice o consorziata, interessata da una causa di

esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, l'Amministrazione concedente valuta le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice ai fini della decisione in ordine all'esclusione o alla prosecuzione della procedura.

In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui all'articolo 96, comma 6, del Codice.

5.2 - Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici nei cui confronti ricorra la causa interdittiva di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. **pantouflage**). In particolare, è causa di esclusione l'aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero l'aver conferito incarichi a soggetti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione affidante nei confronti dell'operatore economico negli ultimi tre anni di servizio antecedenti la cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023, previsti nei successivi paragrafi.

Tali requisiti sono stati individuati nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, al fine di selezionare operatori economici dotati di un livello di affidabilità e capacità coerente con la natura e le caratteristiche della presente concessione.

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato nella domanda di partecipazione di cui all'Allegato A.

Ai sensi dell'articolo 99 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale mediante accesso al FVOE di cui all'articolo 24 del Codice e alle ulteriori banche dati disponibili, nonché la consultazione degli altri documenti prodotti dal concorrente.

In materia di trattamento dei dati personali e obblighi dell'operatore economico si rimanda a quanto già espresso nel precedente articolo 5.

6.1 - Requisiti di idoneità professionale

Art. 100, comma 1, lettera a) e comma 3 del Codice

All'operatore economico partecipante è richiesto:

- a) l'**iscrizione nel Registro** delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) oppure, per le imprese artigiane, nell'Albo delle Imprese Artigiane (AIA), per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto della concessione. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice;
- b) il **possesso di tutte le autorizzazioni e licenze** specificatamente previste dalla vigente normativa italiana e comunitaria per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, in particolare, il **possesso di tutti i requisiti necessari per esercitare la vendita al dettaglio di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici**.

Ai fini della comprova, l'iscrizione al registro è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione concedente tramite il

FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della propria iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui al punto a), nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Analogamente, è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione concedente tramite il FVOE la comprova dei requisiti di cui al punto b), previa indicazione da parte dell'operatore economico degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

Art. 100, comma 1, lettera b) e comma 11 del Codice

All'operatore economico partecipante è richiesto di aver realizzato un **fatturato globale**, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni, ovvero nei migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque disponibili antecedenti la data di indizione della procedura di gara, **non inferiore a € 70.000,00 (settantamila/00) IVA esclusa**. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

La comprova del requisito è fornita con le modalità appresso definite:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti dei medesimi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale, ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore legale o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

In ordine a tale requisito, oltre alla dichiarazione resa nell'ambito della domanda di partecipazione, il concorrente allega, inserendoli nella Documentazione amministrativa (Busta A), i documenti di cui sopra.

6.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale

Art. 100, comma 1, lettera c) e comma 11 del Codice

All'operatore economico partecipante è richiesto di aver eseguito, nel decennio antecedente la data di indizione della procedura di gara, **almeno un servizio analogo** a quello oggetto della concessione che abbia previsto la somministrazione di bevande e alimenti mediante l'installazione e la gestione di distributori automatici presso strutture pubbliche o private.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione o dall'ente committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In ordine a tale requisito, oltre alla dichiarazione resa nell'ambito della domanda di partecipazione, il

concorrente allega, inserendoli nella Documentazione amministrativa (Busta A), uno o più dei documenti indicati nel presente paragrafo attestanti l'esecuzione di almeno un servizio analogo.

6.4 - Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al paragrafo 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito del fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al paragrafo 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un componente dello stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 - Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo al paragrafo 6.1, lettera a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- b) Il requisito relativo al paragrafo 6.1, lettera b), deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità dei consorziati che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dai singoli consorziati.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito un consorziato poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice ai

fini della decisione sull'esclusione del consorzio.

ART. 7 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice il concorrente può avvalersi:

- dei requisiti di ordine economico e di ordine tecnico e professionale messi a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso degli stessi;
- di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di **avvalimento** le parti specificano le risorse che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione (c.d. **qualificante**) o a migliorare l'offerta del concorrente (c.d. **premiale**), o se serve ad entrambe le finalità (c.d. **misto**).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nei soli casi di avvalimento premiale, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

L'Amministrazione concedente può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

L'impresa ausiliaria non può assumere il ruolo di ausiliaria per più concorrenti qualora ciò comporti la messa a disposizione delle medesime risorse essenziali in misura incompatibile con gli impegni assunti.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale né i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura di gara tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti all'articolo 5 "REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE" e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 "REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA" oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Amministrazione concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione di cui all'Allegato A il **contratto di avvalimento** e le **dichiarazioni dell'impresa ausiliaria**, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione e/o per migliorare la propria offerta.

Il contratto di avvalimento deve essere **redatto in formato nativo digitale e sottoscritto digitalmente** dalle parti.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato all'acquisizione di uno o più requisiti di partecipazione (**avvalimento qualificante**), il contratto di avvalimento e la relativa documentazione sono inseriti nella Documentazione amministrativa (Busta A).

Nel caso di **avvalimento premiale**, il concorrente illustra nell'offerta tecnica (Busta B) le risorse, i mezzi e gli elementi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio, fermo restando l'obbligo di inserire il contratto di avvalimento e le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria nella Documentazione amministrativa (Busta A).

In caso di **avvalimento misto**, il contratto di avvalimento e la documentazione dell'impresa ausiliaria sono inseriti nella Documentazione amministrativa (Busta A), mentre nell'offerta tecnica (Busta B) sono illustrate le risorse e gli elementi rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria, nonché la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che quest'ultimo sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile e costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione ovvero essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, **il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria** entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una **falsa dichiarazione** sul possesso dei requisiti, l'Amministrazione concedente procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La **sostituzione** può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 8 - SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al **subappalto nei limiti e alle condizioni** previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 188 e 119 del D. Lgs. n. 36/2023. A tal fine il concorrente indica nella Documentazione amministrativa (Busta A) le prestazioni che intende eventualmente subappaltare.

In caso di mancata indicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato per le relative prestazioni.

Non può essere affidata in subappalto l'**integrale esecuzione delle prestazioni** oggetto del contratto di concessione.

In ogni caso il concessionario è tenuto a mantenere la diretta responsabilità organizzativa e gestionale del servizio e ad assumere il rischio operativo connesso all'esecuzione della concessione.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono **responsabili in solido** nei confronti dell'Amministrazione concedente relativamente all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi degli articoli 57 e 102 del D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario è tenuto, per tutta la durata della concessione, al rispetto delle **condizioni di esecuzione** di seguito indicate.

Ai sensi dell'articolo 11 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione della concessione è il **CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (codice identificativo CNEL: H011)** ovvero altro contratto collettivo nazionale e territoriale il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione e che garantisca ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti.

Il concorrente che dichiara di applicare un **contratto collettivo diverso** da quello sopra indicato è tenuto a presentare apposita **dichiarazione di equivalenza delle tutele**.

La dichiarazione di equivalenza delle tutele e la relativa documentazione a supporto devono essere inserite nella Documentazione amministrativa (Busta A), unitamente alla domanda di partecipazione.

L'aggiudicatario si **impegna** ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione della concessione il contratto collettivo dichiarato in sede di gara per tutta la durata del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario garantisce altresì il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di **tutela del lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione del personale, pari opportunità, inclusione sociale e non discriminazione**.

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario è tenuto a **mantenere il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale** richiesti dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati, con particolare riferimento:

- agli obblighi igienico-sanitari e alle procedure HACCP;
- agli obblighi inerenti alla corretta gestione, manutenzione, pulizia e rifornimento dei distributori automatici;
- agli obblighi relativi alla formazione del personale impiegato;
- agli obblighi ambientali derivanti dall'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- agli obblighi di monitoraggio e trasmissione dei dati richiesti dall'Amministrazione concedente.

Il mancato rispetto delle condizioni di esecuzione previste dal presente articolo costituisce **inadempimento contrattuale** e comporta l'applicazione delle conseguenze previste dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, ivi comprese le **penali** e, nei casi previsti, la **risoluzione della concessione**.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura **non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria**.

La scelta di non richiedere la garanzia provvisoria è motivata dalla natura e dal modesto valore economico della concessione, nonché dall'esigenza di favorire la massima partecipazione degli operatori economici, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e accesso al mercato di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

Resta fermo l'obbligo per l'aggiudicatario di costituire la **garanzia definitiva** secondo quanto previsto dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. 11 - SOPRALLUOGO

Le **planimetrie delle sedi** della Provincia di Ancona interessate dalla concessione, comprensive della **localizzazione dei distributori automatici**, sono allegate alla documentazione di gara (**Allegati 1 e 2** al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale).

Tuttavia, per consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità della concessione, l'Amministrazione concedente favorisce il sopralluogo presso le sedi dell'Ente:

- **Sede principale - Strada di Passo Varano n. 19/A, Ancona (piani terra e primo)**
- **Sede secondaria - Via Lodovico Menicucci n. 1, Ancona (piano primo)**

consentendo di prendere visione degli spazi e degli impianti sui quali insisterà il servizio.

Pur avendo **carattere facoltativo**, il sopralluogo è organizzato in modo da consentire agli operatori economici interessati di effettuare la visita dei luoghi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il sopralluogo, ove esperito, dovrà essere concordato con il RUP o suo referente incaricato presso l'Area Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici del Settore II (riferimento: geom. Ivano Carconi, tel. 071.5894.447, e-mail i.carconi@provincia.ancona.it).

I locali saranno accessibili fino al terzo giorno lavorativo antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Al termine del sopralluogo l'Amministrazione concedente rilascia apposita attestazione dell'avvenuta visita dei luoghi, che non costituisce documento obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura.

La presentazione dell'offerta comporta l'**accettazione incondizionata** delle condizioni di esecuzione della concessione e vale quale dichiarazione di presa visione delle planimetrie, piena conoscenza dei luoghi, delle condizioni logistiche e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione del servizio. L'eventuale **mancata effettuazione del sopralluogo** non potrà essere addotta dall'operatore economico quale causa di mancata o incompleta conoscenza degli aspetti di cui sopra.

ART. 12 - CONTRIBUTO ANAC

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, in relazione al valore stimato della presente concessione pari ad € 69.500,00 oltre IVA, rientrante nella fascia di importo uguale o superiore ad € 40.000 e inferiore ad € 150.000, **gli operatori economici sono esentati dal versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).**

Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura, non è richiesto agli operatori economici alcun pagamento né la produzione di ricevute attestanti il versamento del contributo ANAC.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere:

- presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dalla presente lettera di invito;
- sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalla normativa vigente, dal titolare, dal legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri di firma.

Le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

La documentazione prodotta in copia è presentata ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la previa iscrizione dell'operatore economico alla suddetta PAD; pertanto, qualora non già iscritto, il concorrente dovrà procedere alla relativa registrazione ed essere abilitato, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, al bando **"Servizi"** per il settore merceologico **"Ristorazione"**, nella categoria merceologica **"Servizio di gestione distributori automatici"**.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore __:00 del giorno __/__/2026, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate oltre il termine stabilito.

Ai fini dell'individuazione della data e dell'ora di presentazione dell'offerta fa fede esclusivamente la registrazione effettuata dalla PAD.

Le operazioni di caricamento e trasmissione sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, al fine di evitare il rischio di mancata o incompleta trasmissione dell'offerta entro il termine fissato.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, si applica quanto previsto al precedente paragrafo 1.1.

13.1 - Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando quanto previsto all'articolo 2 della presente lettera di invito e nelle Regole del sistema di e-procurement della P.A., di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'**"OFFERTA"** è composta dalle seguenti sezioni:

Busta virtuale A – Documentazione amministrativa;

Busta virtuale B – Offerta tecnica;

Busta virtuale C – Offerta economica.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare elementi economici all'interno della documentazione amministrativa o dell'offerta tecnica. L'inserimento di elementi economici in sezioni diverse da quella dedicata all'offerta economica può comportare l'esclusione dalla procedura qualora risulti lesa il principio di segretezza dell'offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. **L'Amministrazione concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'offerta si considera presentata solo a seguito dell'attivazione dell'apposita funzione di "Invio" presente sulla PAD e si considera ricevuta nel momento in cui risulta correttamente registrata dalla PAD.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta acquisizione della documentazione inviata. La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione concedente può richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di **rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica** di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, chiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare né la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Qualora la rettifica richiesta si traduca in una modifica sostanziale dell'offerta, l'Amministrazione concedente procede secondo quanto previsto dalla normativa vigente, potendo dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, **possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.**

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni richieste è sanabile;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta è valutata secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai consolidati orientamenti giurisprudenziali, tenendo conto della concreta idoneità della documentazione trasmessa a garantire la riconducibilità dell'offerta al concorrente, l'immodificabilità del suo contenuto e la certezza della relativa provenienza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e del contratto di avvalimento è sanabile mediante soccorso istruttorio, purché il contratto sia stato validamente stipulato in data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e tale circostanza sia dimostrabile con data certa;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999.

il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o modificare il contenuto dell'offerta tecnica o dell'offerta economica.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Amministrazione concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente, comunque non inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore

economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella PAD, nella sezione relativa alla Documentazione amministrativa (Busta A), la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione (Allegato A) con le relative dichiarazioni non presenti nel DGUE;
- b) eventuale procura di cui al successivo paragrafo 15.1;
- c) documentazione a comprova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo di cui al successivo paragrafo 15.1;
- d) dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con riferimento al successivo paragrafo 15.2 (*se incorre*);
- e) DGUE di cui al successivo paragrafo 15.3, ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, compilato mediante il sistema reso disponibile dalla PAD. Al termine della compilazione il sistema consente all'operatore economico di generare il DGUE in formato XML, che dovrà essere sottoscritto digitalmente e inserito nella Documentazione amministrativa (Busta A). **ALL'INTERNO DELLA STESSA BUSTA VA INSERITO ANCHE COPIA DEL DGUE IN FORMATO PDF.** In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE è prodotto da ciascun componente del raggruppamento. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), il DGUE è prodotto dal consorzio nonché dalle consorziate esecutrici e dalle eventuali consorziate che prestano i requisiti;
- f) dichiarazione di equivalenza delle tutele e relativa documentazione a supporto, qualora applichi un contratto collettivo diverso da quello indicato dall'Amministrazione concedente ai sensi dell'articolo 11 del Codice (*se incorre*);
- g) dichiarazione relativa alle prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi degli artt. 119 e 188 del Codice (*se incorre*);
- h) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4 (*se incorre*);
- i) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5 (*se incorre*);
- j) ogni ulteriore documento richiesto dalla presente lettera di invito, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale o dalla PAD ai fini della partecipazione alla procedura.

Restano ferme le disposizioni in materia di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. n. 36/2023.

15.1 - Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato alla presente lettera di invito (Allegato A). Nella domanda il concorrente rende tutte le dichiarazioni richieste dalla presente procedura e dalla normativa vigente.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

Settore II

2.2 - Area Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici

Via di Passo Varano, 19/A – 60131 Ancona

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Codice fiscale n. 00369930425

- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, da un suo procuratore munito della relativa procura o da altro soggetto munito dei necessari poteri di firma. In tal caso, il concorrente allega alla domanda di partecipazione di cui all'Allegato A copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione è soggetta all'**imposta di bollo** ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

L'operatore economico è tenuto al suo assolvimento, nella misura di **euro 16,00**, mediante una delle modalità consentite dalla normativa vigente:

- utilizzo di contrassegno telematico (marca da bollo) con indicazione del numero seriale (identificativo) e della data di emissione nella domanda di partecipazione di cui all'Allegato A;
- pagamento mediante modello F24;
- bollo virtuale, previa autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate;
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, mediante bonifico al codice IBAN dell'Ente e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente allega alla Documentazione amministrativa (Busta A), alternativamente:

- copia del contrassegno telematico utilizzato in formato PDF;

- ricevuta di pagamento effettuato;
- copia del bonifico bancario (per gli operatori economici esteri).

In caso di utilizzo del contrassegno telematico, il concorrente conserva l'originale per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione concedente o delle competenti Autorità fiscali e assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo del contrassegno.

Essendo la domanda di partecipazione unica, è sufficiente l'assolvimento di una sola imposta di bollo da euro 16,00.

L'eventuale irregolarità relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo non costituisce causa di esclusione dalla procedura. Resta tuttavia ferma l'applicazione delle disposizioni del d.P.R. n. 642/1972 (artt. 19, 25 e 31) e la conseguente trasmissione degli atti all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di competenza.

15.2 - Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 [solo se incorre]

Nell'ambito della compilazione della domanda di partecipazione di cui all'Allegato A, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 - Dichiarazioni da rendere nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023 sono rese dal concorrente nel DGUE, compilato mediante il sistema reso disponibile dalla PAD e sottoscritto digitalmente, con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dal concorrente con riferimento ai soggetti indicati all'articolo 94, comma 3, del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi

provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Amministrazione concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Amministrazione concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto digitalmente dal consorzio, nonché da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, qualora presente.

15.4 - Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti oggetto di avvalimento mediante il proprio DGUE e la documentazione amministrativa richiesta dalla presente lettera di invito.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, inserisce nella Documentazione amministrativa (Busta A):

- 1) la dichiarazione di avvalimento del concorrente;
- 2) la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e l'impegno a mettere a disposizione le relative risorse per tutta la durata della concessione;
- 3) il DGUE dell'impresa ausiliaria;
- 4) il contratto di avvalimento, qualificante, premiale o misto, sottoscritto dalle parti.

Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente lettera di invito.

15.5 - Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ammessa dalla normativa vigente delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self-cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)**
 - di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self-cleaning per i motivi indicati e si impegna ad adottare le misure di self-cleaning ritenute idonee ai sensi dell'art. 96 del Codice e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato;
 - gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;
 - c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - gli estremi del provvedimento;
 - d) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
 - (o, in alternativa)**
di partecipare alla medesima procedura in più forme e di avere inserito nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 - (o, in alternativa)**
di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

In caso di partecipazione in forma associata, la documentazione è prodotta secondo le modalità consentite dalla PAD e dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

ART. 16 - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica (Busta B) nella PAD secondo le modalità indicate in piattaforma. L'offerta è sottoscritta secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere la relazione tecnica dei servizi offerti denominata **“Piano del servizio di distribuzione automatica”**.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra gli elementi secondo l'ordine riportato nei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

In particolare:

- a) l'indicazione dell'anno di fabbricazione dei macchinari proposti;
- b) l'importo della cauzione eventualmente richiesta per il rilascio della chiave elettronica/card magnetica destinata agli utenti dei distributori automatici;
- c) gli eventuali prodotti a "chilometro zero" proposti;
- d) la dichiarazione di riservatezza in merito ai contenuti dell'offerta tecnica e offerta tecnica oscurata delle parti di cui si chiede la riservatezza (*se incorre*).

L'operatore dovrà inserire, come allegati all'offerta tecnica, una relazione di rispondenza dei distributori e del servizio offerto ai CAM, di cui al D.M. 9 aprile 2025 "Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili", comprensiva del Piano di igiene e sicurezza, come specificato all'interno del capitolato.

Inoltre, nel caso di avvalimento premiale, il concorrente illustra le risorse, i mezzi e gli elementi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. In caso di contrasto si intendono accettate le condizioni contrattuali a base di gara e in ogni caso più favorevoli all'Amministrazione concedente.

La relazione è redatta seguendo lo schema e la sequenza dei criteri e dei sub-criteri specificati nel sistema criteriale, è formulata in modo sintetico e contenuta al massimo in quattro facciate non in bollo, ognuna di formato A4, con numerazione progressiva ed univoca delle facciate, scritte con un font dimensione 12, interlinea 1, margini 2 cm, cui potranno essere allegati eventuali elaborati a maggior esplicitazione dell'offerta rispetto a quanto richiesto nel Capitolato.

Si avvisa che la Commissione giudicatrice, in caso di relazione che superi il limite sopra indicato, attribuirà il punteggio limitandosi all'esame del contenuto delle prime quattro facciate.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

ART. 17 - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica (Busta C) nella PAD, da esprimersi tramite la compilazione degli allegati alla presente lettera di invito, denominati rispettivamente:

- a) "Modello Offerta economica" (Allegato B);
- b) "Listino prodotti e prezzi massimi e sconto praticato con chiave elettronica/card magnetica" (Allegato B1).

L'offerta è sottoscritta secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere i seguenti elementi:

- a) il **rialzo percentuale rispetto al canone concessorio annuo** posto a base di gara;
- b) lo **sconto percentuale praticato agli utilizzatori della chiave elettronica/card** sui prezzi dei prodotti indicati nell'Allegato B1.

Il rialzo percentuale del canone concessorio annuo offerto deve essere indicato nell'Allegato B sia in cifre, espresse con non più di due cifre decimali, sia in lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevale l'indicazione espressa in lettere.

Lo sconto percentuale praticato agli utilizzatori della chiave elettronica/card deve essere espresso con un massimo di due cifre decimali nell'apposita sezione dell'Allegato B1.

Non sono ammesse offerte prive anche di uno soltanto degli elementi economici richiesti dal presente articolo.

Non sono ammesse, altresì, offerte che rechino:

- un ribasso sul canone concessorio posto a base di gara;
- un rialzo rispetto ai prezzi massimi dei prodotti posti a base di gara.

L'offerta economica deve essere formulata tenendo conto di tutte le condizioni contenute nella documentazione di gara e si intende remunerativa di ogni costo diretto e indiretto connesso alla gestione della concessione e dell'assunzione del rischio operativo posto a carico del concessionario.

ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta è effettuata secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il concorrente è tenuto a presentare, a pena di esclusione, l'offerta tecnica e, secondo il modello allegato alla presente lettera di invito, l'offerta economica (Allegato B), e relativi allegati.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica, con le seguenti specifiche:

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione concedente procederà alla verifica della congruità dell'offerta qualora questa, sulla base di elementi specifici, appaia anomala.

La valutazione dell'anomalia dell'offerta è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice per gli aspetti tecnici dell'offerta.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di un'unica offerta, purché valida, congrua e conveniente.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023.

18.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA		TIPOLOGIA CRITERIO	PUNT. MAX
1. Qualità del Servizio di Distribuzione Automatica			
1.1	Piano del servizio di distribuzione automatica Il concorrente dovrà presentare una proposta tecnico-organizzativa del servizio, in coerenza con le previsioni del Capitolato e relativi allegati, specificando in particolare le tempistiche di caricamento dei prodotti all'interno dei distributori automatici. Verrà valutata con particolare favore la relazione che sia dettagliata, completa nella descrizione dei servizi e congrua con le esigenze dell'Amministrazione concedente.	D	20
1.2	Macchinari Verrà valutata l'età media dei distributori automatici proposti con riferimento all'anno di fabbricazione degli stessi.	Q	10
1.3	Sistemi di pagamento elettronico Verrà valutata l'entità dell'eventuale cauzione prevista per rilascio della chiave elettronica/card magnetica di cui all'articolo 9 del Capitolato - sez. "Strumenti di pagamento".	T	5

1.4	Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici Impegno a fornire esclusivamente prodotti biologici da “chilometro zero” per almeno una delle categorie di prodotti elencate nel criterio 2.2.2 dei CAM adottati con Decreto 9 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica. vedi Sub Criterio CAM paragrafo 2.3.4.2)	Q	4
1.5	Adozione di misure di gestione ambientale Verrà attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostri la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero servizio.	T	6
2. Qualità dei Servizi Accessori			
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA		TIPOLOGIA CRITERIO	PUNT. MAX
2.1	Piano di igiene e pulizia Il concorrente dovrà presentare il Piano di igiene e pulizia, nel rispetto degli standard descritti nel Capitolato e relativi allegati, descrivendo le metodologie operative utilizzate per garantire l'applicazione e la rigorosa osservanza delle norme igienico-sanitarie e del manuale HACCP.	D	15
2.2	Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti e dei distributori automatici Il concorrente dovrà presentare il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti e dei distributori automatici, nel rispetto degli standard descritti nel Capitolato e relativi allegati.	D	10
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO		-	70

18.1.1 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Criteri qualitativi (D)

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo: **attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.**

Applicando tale metodo, il procedimento per l'attribuzione del coefficiente a ciascuna offerta, in relazione al sub-criterio di valutazione esaminato, è il seguente:

- a) verrà attribuito discrezionalmente, da parte di ciascun commissario, un coefficiente variabile tra zero e uno, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,00	Trattazione dettagliata ed estensiva con piena rispondenza alle aspettative.

Ottimo	0,80	Trattazione analitica completa con ottima rispondenza alle aspettative.
Buono	0,60	Trattazione con buona rispondenza alle aspettative
Discreto	0,40	Trattazione appena esauriente ma sufficientemente rispondente alle aspettative.
Modesto	0,20	Trattazione sintetica e lacunosa, non del tutto rispondente alle aspettative.
Assente o Irrilevante	0,00	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza alle aspettative.

- b) successivamente si procederà a calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame e la media aritmetica risultante verrà quindi moltiplicata per il valore massimo attribuibile allo specifico criterio.
- c) verrà attribuito il coefficiente uno alla media di valore più elevato e verranno proporzionate linearmente a tale media massima le altre medie.

Criteri quantitativi (Q)

Ai criteri quantitativi è attribuito il punteggio secondo le modalità specificamente indicate nei rispettivi sub-criteri.

Criteri tabellari (T)

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.1.2 - Esplicazione dei sub-criteri di valutazione

Piano del servizio di distribuzione automatica (sub. 1.1 - D)

Il riferimento è la relazione di cui al precedente articolo 16 (Offerta tecnica) della presente lettera di invito.

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$Pc = mc \times 20$$

dove:

Pc = punteggio attribuito al concorrente;

mc = media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice;

20 = punteggio massimo attribuibile.

Macchinari (sub. 1.2 - Q)

Con riferimento alle specifiche tecniche minime dei distributori di cui all'Allegato 4 del Capitolato, posto che l'anno di fabbricazione non deve essere antecedente all'anno 2020, l'operatore dovrà darne contezza nella

relazione tecnica dei servizi offerti.

In esito al quale verrà attribuito un punteggio migliorativo secondo il valore medio dell'età dei macchinari proposti calcolato sulla base dell'età media dell'anno di fabbricazione dei macchinari, con arrotondamento a numero intero, come da tabella sotto riportata:

Media anno di fabbricazione	Punti
2025 - 2026	10
2023 - 2024	6
2021 - 2022	3
2020	0

L'età media verrà calcolata, in sede di valutazione dell'offerta, come somma dell'anno di fabbricazione di tutti i distributori diviso il numero dei distributori stessi:

Sommatoria dell'anno di fabbricazione

n. dei distributori

Sistemi di pagamento elettronico (sub. 1.3 - T)

Il concorrente indica l'importo della cauzione eventualmente richiesta per il rilascio della chiave elettronica/card magnetica destinata all'utilizzo dei distributori automatici.

Tale importo dovrà essere chiaramente esplicitato nell'ambito della relazione di cui al sub-criterio 1.1 e non potrà essere superiore ad **euro 5,00**.

Verrà attribuito un punteggio migliorativo come segue:

Entità cauzione richiesta	Punti
Gratuita	5
> 0,00 euro e fino a 3,00 euro	3
> 3,00 euro e fino a 5,00 euro	0

In caso di mancata indicazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata l'ipotesi meno favorevole prevista dalla tabella di valutazione.

Distanza di approvvigionamento dei prodotti biologici (sub. 1.4 - Q)

Per la definizione di cosa si intende per prodotti a "chilometro zero" si rinvia al capitolo 2.3.4 del Decreto 9 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica.

Il punteggio verrà attribuito in modo quantitativo tenuto conto dell'ampiezza dei prodotti offerti, attribuendo 0,50 punti per ciascun alimento per un massimo di 4 punti.

Gli eventuali prodotti a "chilometro zero" proposti dovranno essere chiaramente esplicitati nell'ambito della relazione di cui al sub-criterio 1.1.

Adozione di misure di gestione ambientale (sub. 1.5 - T)

Il punteggio verrà attribuito a chi produca copia delle seguenti certificazioni (il punteggio si intende alternativo):

- possesso della certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 – pt. 3;
- possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009 – pt. 6.

Sarà attribuito il punteggio più elevato in caso di possesso di entrambe le certificazioni.

Piano di igiene e pulizia (sub. 2.1 - D)

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$Pc = mc \times 15$$

dove:

Pc = punteggio attribuito al concorrente;

mc = media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice;

15 = punteggio massimo attribuibile.

Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti e dei distributori automatici (sub. 2.2 - D)

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$Pc = mc \times 10$$

dove:

Pc = punteggio attribuito al concorrente;

mc = media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dalla Commissione giudicatrice;

10 = punteggio massimo attribuibile.

La commissione potrà richiedere i chiarimenti e le precisazioni che riterrà necessarie in merito all'offerta, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della stessa, senza che il concorrente alteri in alcun modo il contenuto dell'offerta.

18.2 - Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

All'offerta economica è attribuito un punteggio massimo complessivo pari a **30 punti**, così ripartiti:

- **25 punti** per il rialzo percentuale offerto sul canone concessorio annuo posto a base di gara;
- **5 punti** per lo sconto medio praticato agli utilizzatori della chiave elettronica/card sui prezzi dei prodotti indicati nell'**Allegato B1 – Listino prodotti e prezzi massimi e sconto praticato con chiave elettronica/card magnetica**.

18.2.1 - Punteggio relativo al rialzo del canone concessorio (max 25 punti)

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$Pc = (Rc / Rmax) \times 25$$

dove:

Pc = punteggio attribuito al concorrente;

Rc = rialzo percentuale offerto dal concorrente;

Rmax = miglior rialzo percentuale offerto tra tutte le offerte ammesse;

25 = punteggio massimo attribuibile.

18.2.2 - Punteggio relativo allo sconto praticato mediante chiave elettronica/card (max 5 punti)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo allo sconto praticato agli utilizzatori della chiave elettronica/card, il concorrente è tenuto a compilare unicamente la colonna evidenziata **"Sconto % con chiave elettronica/card magnetica"** contenuta nell'**Allegato B1 - Listino prodotti e prezzi massimi e sconto praticato con chiave elettronica/card magnetica**, indicando in corrispondenza di ciascun prodotto la percentuale di sconto (espressa in valore percentuale) che si impegna ad applicare durante l'intera durata della concessione.

L'Allegato B1, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, costituisce parte integrante dell'offerta economica (Allegato B) e deve essere inserito nella PAD unitamente alla stessa.

Per ciascun prodotto lo sconto percentuale deve essere espresso con un massimo di due cifre decimali.

Qualora il concorrente non indichi alcuno sconto per uno o più prodotti, ai fini del calcolo della media ponderata si intende attribuito alla relativa voce un valore pari a **0,00%**.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, verrà utilizzata la **media ponderata degli sconti percentuali offerti (Sm)**, calcolata automaticamente nell'Allegato B1 sulla base dei pesi attribuiti ai singoli prodotti.

In particolare, ai prodotti maggiormente utilizzati dall'utenza è attribuito un peso superiore rispetto agli altri prodotti, secondo quanto riportato nell'Allegato B1.

Il punteggio sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$Ps = (Sm / Smax) \times 5$$

dove:

Ps = punteggio attribuito al concorrente;

Sm = media ponderata degli sconti percentuali offerti dal concorrente e risultante dall'Allegato B1;

Smax = più elevata media ponderata degli sconti percentuali risultante tra tutte le offerte ammesse;

5 = punteggio massimo attribuibile.

All'offerta che presenta il valore **Smax** saranno attribuiti **5 punti**.

Le altre offerte riceveranno un punteggio proporzionalmente ridotto secondo la formula sopra riportata.

Le colonne "**Prezzo risultante con chiave/card (€)**" e "**Prezzo massimo di vendita finale arrotondato (€)**" sono calcolate automaticamente sulla base dello sconto percentuale indicato dal concorrente e sono riportate a fini meramente informativi e di controllo.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà presa in considerazione esclusivamente la **percentuale di sconto offerta** e la relativa **media ponderata (Sm)**.

18.2.3 - Punteggio economico complessivo

Il punteggio economico complessivo sarà determinato dalla seguente formula:

$$Pe = Pc + Ps$$

dove:

Pe = punteggio economico complessivo;

Pc = punteggio relativo al rialzo del canone concessorio;

Ps = punteggio relativo allo sconto praticato mediante chiave elettronica/card.

Il punteggio economico massimo attribuibile è pari a **30 punti**.

18.3 - Metodo di calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi (D), procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$Pi = Cai \times Pa + Cbi \times Pb + \dots Cni \times Pn$$

dove

Pi = punteggio concorrente/i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi qualitativi (Q), espressi secondo le formule di cui al paragrafo 18.1.2 e i punteggi tabellari (T), già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Ove non diversamente esplicitato, il punteggio attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 1 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La procedura di gara seguirà il seguente iter:

- termine di presentazione delle offerte: __/__/2026, alle ore __.00;
- esame della documentazione amministrativa e ammissione dei concorrenti: __/__/2026, alle ore __.00. Tale seduta sarà presieduta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) Dott.ssa Antonella Fuselli in qualità di Organo monocratico di gara e dal Geom. Ivano Carconi, funzionario amministrativo dell'Area Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici del Settore II, in funzione di verbalizzante;
- nomina della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 93 del D. Lgs. n. 36/2023;
- apertura ed esame delle **offerte tecniche** da parte della Commissione giudicatrice, attribuzione punteggi e redazione del relativo verbale;
- apertura delle **offerte economiche** da parte della Commissione giudicatrice, attribuzione dei relativi punteggi, formazione della graduatoria e redazione del relativo verbale;
- verifica dell'anomalia da parte del RUP con il supporto della Commissione giudicatrice.

ART. 20 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che non garantiscano un adeguato equilibrio economico-finanziario tra il canone proposto, i costi operativi e i ricavi attesi. L'Amministrazione concedente si riserva di valutare la sostenibilità complessiva della proposta, verificando che la struttura dei costi e dei ricavi consenta all'operatore di assicurare la qualità del servizio e il conseguimento di un utile d'impresa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 21 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto ad osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., per quanto compatibili con la natura della presente concessione.

ART. 22 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e nel Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Ancona, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Disposizioni generali" / "Atti generali".

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Amministrazione concedente.

ART. 23 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma telematica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice (D. Lgs. n. 36/2023) e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice stesso.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1 del soprarichiamato art. 36, l'Amministrazione concedente darà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Le informazioni ai concorrenti avverranno con le modalità e le tempistiche specificate nell'art. 90 del Codice.

ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Ancona, rimanendo esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di

protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

ART. 26 - ALTRE INFORMAZIONI

- a) il concessionario per la sottoscrizione del contratto è tenuto a prestare idonea garanzia definitiva - a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, conforme agli schemi tipo 1.2 o 1.2.1 dell'allegato al D.M. n. 193 del 16/09/2022 - con le modalità di cui all'articolo 106 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per un importo fissato nella misura stabilita dal comma 2 dell'art. 117. La garanzia deve essere prestata esclusivamente nelle forme previste dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023;
- b) il concessionario sarà responsabile dei danni a persone, cose o animali, - in relazione al servizio in oggetto e per l'intera durata del contratto - comunque arrecati a terzi, compresi gli utenti del servizio, direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'Ente da qualsiasi pretesa da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti;
- c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- d) responsabile unico del progetto (RUP) e responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Antonella Fuselli Funzionario incaricato E.Q dell'Area 2.2. “Area Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici” (tel. 071/5894602 - e-mail: a.fuselli@provincia.ancona.it);
- e) il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica con spese a carico dell'impresa aggiudicataria;
- f) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i concorrenti che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati;
- g) per quanto non espressamente previsto dalla presente *lex specialis*, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:
 - D. Lgs. n. 36/2023;
 - Codice Civile;
 - L. n. 241/1990;
 - D. Lgs. n. 81/2008;

nonché nella documentazione relativa alla partecipazione degli Operatori Economici al MePA, ivi compresi il vigente Capitolato d'oneri “Servizi” per il settore merceologico “Ristorazione”, nella categoria merceologica “Servizio di gestione distributori automatici”.

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione integrale e incondizionata di tutte le disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato e negli altri documenti di gara.



Settore II

2.2 - Area Economato, Impianti Termici, Provveditorato e Servizi Scolastici
Via di Passo Varano, 19/A – 60131 Ancona

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Codice fiscale n. 00369930425

La Responsabile dell'Area Economato, Impianti Termici,
Provveditorato e Servizi Scolastici del Settore II
Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Antonella Fuselli

ALLEGATI:

ALL. A) Schema domanda di partecipazione alla gara

ALL. B) Modello Offerta Economica

ALL. B1) Listino prodotti e prezzi massimi e sconto praticato con chiave elettronica/card magnetica